

Codice A1814B

D.D. 14 dicembre 2022, n. 3904

Autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 (P.I. n. 1387) - Torrente Grue - Lavori di ripristino a causa erosione spondale a monte ed a valle del ponte per Cerreto Grue in destra orografica nel Comune di Montegioco (AL). Richiedente: Comune di Montegioco (AL).



ATTO DD 3904/A1814B/2022

DEL 14/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 (P.I. n. 1387) – Torrente Grue - Lavori di ripristino a causa erosione spondale a monte ed a valle del ponte per Cerreto Grue in destra orografica nel Comune di Montegioco (AL). Richiedente: Comune di Montegioco (AL).

Il Comune di Montegioco ha presentato istanza con nota prot. n. 1459 del 01/12/2022 (assunta a ns. prot. n. 51230 del 01/12/2022) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di ripristino a causa erosione spondale a monte ed a valle del ponte per Cerreto Grue in destra orografica del torrente Grue (CUP F85H21000460002).

L'intervento trova origine nella D.D. 246/A1802B/2022 del 07/02/2022 avente ad oggetto "O.C.D.P.C. n. 814 del 09.12.2021 "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria e successiva estensione al territorio della Regione Piemonte, a seguito dell'evento del 21-25 novembre 2019. Approvazione Piano degli interventi 3° stralcio e rimodulazione del Piano degli interventi finanziato con il fondo per le emergenze nazionali con il piano finanziato con il fondo di solidarietà dell'unione europea".

Poiché in progetto è prevista la realizzazione di opere che interessano un corso d'acqua pubblico denominato Torrente GRUE, iscritto al n. 20 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e s.m.i.

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC dal Comune di Montegioco, è allegato il progetto definitivo redatto dall'ing. Staccioli Ortensia con studio in Via Arzani 5BIS/1, 15063 Cassano Spinola (AL), iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. A-2344, datati settembre/novembre 2022, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Con nota prot. n. 52707 del 13/12/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del

procedimento (01/12/2022) ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un ente locale per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità, non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell'avviso di presentazione dell'istanza.

Il progetto, volto a massimizzare la capacità di smaltimento della piena senza modificare l'attuale assetto idraulico locale, riguarda la manutenzione straordinaria della scogliera esistente in sponda destra e prevede la risagomatura spondale con taglio della vegetazione arborea instabile e di ostacolo al regolare deflusso delle acque a monte ed a valle dell'attraversamento.

Nello specifico la scogliera esistente verrà ripristinata alle condizioni originarie mediante recupero e riposizionamento dei massi ciclopici reperiti in alveo e le sponde verranno risagomate funzionalmente al corso d'acqua con relativa pulizia d'alveo anche mediante decespugliamento e taglio della vegetazione infestante, instabile e pericolante.

Considerato che, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Preso atto che le piante divelte o fluitate sono da considerare *res nullius* e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12/7/1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5/12/1994), non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Dall'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza, l'esecuzione degli interventi in oggetto è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate:

1. la difesa spondale oggetto di intervento dovrà essere ripristinata in perfetto allineamento con il profilo della sponda naturale al fine di evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua, inoltre, l'estremità di monte dovrà essere opportunamente raccordata alla sponda esistente, al fine di evitarne l'aggiramento da parte della corrente;
2. i massi che verranno riutilizzati per le difese spondali dovranno avere caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinarsi del corso d'acqua, in particolare, la Direzione Lavori dovrà verificare, prima della messa in opera, l'idoneità dimensionale nonché le caratteristiche e il peso specifico dei massi in modo da garantire l'efficienza delle opere;
3. la difesa spondale dovrà essere opportunamente ricalzata per ricoprire la fondazione e, ad ultimazione lavori, gli scavi realizzati nella pertinenza demaniale dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con le sponde del corso d'acqua;
4. dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo sia nei tratti interessati da risagomatura, garantendo la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti;
5. il materiale litoide sciolto, nel tratto oggetto di risagomatura, potrà essere utilizzato

esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di erosioni localizzate lungo le sponde;

6. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale sedimentario la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
7. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013;
8. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare eventuali ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
9. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire a una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
10. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio e i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
11. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di cantiere che interessano l'alveo e le pertinenze demaniali, che dovranno essere ripulite ove interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario dei luoghi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. 616/77: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;

- Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Montegioco (AL), i lavori di:

- manutenzione straordinaria della scogliera esistente in sponda destra a monte del ponte;
- ripristino delle sezioni di deflusso mediante risagomatura spondale e colmataura di tratti in erosione;
- pulizia d'alveo mediante decespugliamento, taglio e rimozione della vegetazione infestante, instabile e pericolante,

nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e depositati in formato digitale agli atti del Settore ed in premessa richiamati, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche elencate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto divieto d'abbandono di detriti in alveo; il materiale sedimentario movimentato dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di alveo o erosioni di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
3. nell'attuazione del ripristino della sezione idraulica non dovranno essere modificate le caratteristiche plano altimetriche delle sponde;
4. le sponde, l'alveo e le opere eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente regolarizzate e ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
6. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
7. il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti,

Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* e con un congruo preavviso, la data di inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e alle prescrizioni impartite;

8. è vietato l'accesso e il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua e in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinerebbero il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
9. durante la realizzazione dei lavori non è consentito mantenere in alveo, in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere presenti in alveo a valle dei tratti interessati dai presenti interventi; resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione e i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
10. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
11. il richiedente, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza e immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
12. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità e alla sicurezza dei manufatti in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterate nel tempo le zone d'imposta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
13. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto

autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15. Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria;

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del torrente Grue, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", Tabella A allegata alla l.r. 17 del 12/08/2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Wanda Olivieri
Roberto Ivaldi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli